

Penale Sent. Sez. 3 Num. 37194 Anno 2020

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: MENGONI ENRICO

Data Udiienza: 19/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Capponi Paolo, nato a San Felice Circeo (Lt) il 9/5/1931

avverso l'ordinanza del 25/1/2019 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 25/1/2019, la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale Paolo Capponi aveva chiesto l'annullamento, previa sospensione, dell'ingiunzione a demolire emessa il 7/3/2017 dalla Procura generale presso lo stesso Ufficio, con riferimento alla sentenza pronunciata il 31/5/1994 ancora dalla Corte di appello di Roma, irrevocabile il 16/7/1994; a giudizio del Collegio, ed in esito ad una perizia appositamente disposta, non esistevano ragioni tecniche ostative alla demolizione del manufatto abusivo.

Propone ricorso per cassazione il Capponi, a mezzo del proprio difensore, deducendo le seguenti censure:

manca, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di merito avrebbe palesemente disatteso le conclusioni della perizia, nella quale si affermerebbe che il corpo di fabbrica abusivo (A) risulterebbe funzionalmente e strutturalmente connesso con altro (B), del quale costituirebbe il prolungamento; nessuna demolizione del primo, dunque, sarebbe possibile senza pregiudizio per l'altro, se non con l'adozione di interventi (un "giunto") che, tuttavia, non potrebbero esser imposti al ricorrente, chiamato soltanto a demolire l'immobile oggetto della sentenza, senza dover eseguire opere ulteriori;

lo stesso vizio di motivazione è poi sollevato con riguardo al profilo sismico, evidenziandosi che - come ancora affermato dal perito - il manufatto risulterebbe sufficientemente stabile soltanto nella sua interezza (A+B+C), mentre perderebbe questo carattere a seguito della demolizione ingiunta. Al fine di evitare tale conseguenza, peraltro, dovrebbero esser eseguiti - sui beni contigui (B-C) - importanti ed onerosi interventi, che, per le ragioni sopra indicate, non potrebbero esser imposti al Capponi, così da derivarne ulteriormente l'annullamento dell'ordinanza impugnata (che, peraltro, non indicherebbe alcuna prescrizione tecnica da adottare).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio respinge l'istanza di sospensione dell'ingiunzione a demolire, che apre il ricorso, in quanto fondata sui medesimi elementi di merito che sostengono le censure proposte, e motivata da argomento del tutto generico, specie con riguardo al *periculum* ("l'evidente ed irrevocabile pregiudizio che deriverebbe in capo all'istante dall'esecuzione di detti provvedimenti").

L'impugnazione, poi, risulta manifestamente infondata; i due motivi a sostegno, peraltro, ben possono essere trattati in modo congiunto, apparendone evidente l'identità di *ratio* e la piena sovrapposibilità degli argomenti.

Osserva la Corte, al riguardo, che il ricorso, dietro la parvenza di un triplice vizio di motivazione, tende in realtà ad ottenere, in questa sede, una differente e più favorevole analisi dei medesimi elementi di merito (la perizia) già esaminati dalla Corte di appello, dei quali si invoca una lettura nuova ed alternativa; il che non è però consentito, non potendo il Giudice di legittimità sostituire il proprio esame del "materiale" istruttorio, sul quale si fonda la decisione, a quello compiuto dal Giudice della cognizione, ma soltanto sindacarne la motivazione, qualora vi ravvisi i vizi denunciati nell'ottica dell'art. 606 cod. proc. pen.

Ciò, tuttavia, non si riscontra affatto nel caso di specie, nel quale la Corte di appello ha congruamente esaminato la perizia disposta, ne ha partitamente analizzato le conclusioni ed ha fatto di queste il fondamento della propria decisione, con argomento logico e coerente, che sfugge ad ogni censura.

In particolare, richiamato l'art. 34, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (a mente del quale "Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale."), l'ordinanza ha sottolineato che: a) il fabbricato abusivo (A) è funzionalmente connesso con il corpo di fabbrica principale (B), del quale costituisce prolungamento; b) al piano terra (A+B) sono state ricavate due unità immobiliari, entrambe abitate da distinti nuclei familiari non legati al Capponi; c) lo stesso corpo A) è funzionalmente e strutturalmente connesso anche con un altro immobile (C), edificato in epoca successiva e donato nel 2010 a Marco Capponi, figlio del ricorrente; d) la demolizione dell'immobile abusivo (A) non pregiudicherebbe direttamente la stabilità del bene B), ma potrebbe produrre questo effetto sul bene C); e) lo stesso effetto, tuttavia, potrebbe esser rimosso con una specifica misura, quale l'adozione di un giunto verticale tra due porzioni di parete. In forza di queste considerazioni, il perito ha dunque concluso per la praticabilità tecnica della demolizione, al riguardo indicando quali interventi debbano esser compiuti per non pregiudicare la stabilità degli immobili B) e C). Con riguardo, infine, al rischio sismico, l'ordinanza ha ancora richiamato le conclusioni del perito, a mente delle quali la demolizione determinerebbe sì una "sensibile diminuzione dell'attuale grado di sicurezza", ma questo effetto potrebbe esser eliminato con l'adozione di interventi di adeguamento, da eseguire su 12 elementi su 24.

In forza di queste considerazioni - che il ricorso non contesta affatto, anzi pone a fondamento dei propri motivi - l'ordinanza ha quindi concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione, evidenziando che la demolizione è tecnicamente possibile, sotto il profilo statico e sismico, adottando le modalità indicate dal perito, e che dunque non si verte affatto in una situazione di pregiudizio irreparabile, che sola potrebbe far operare l'art. 34 sopra menzionato. Ciò, peraltro, con l'ulteriore, significativa precisazione che il corpo C) era stato edificato successivamente all'abuso in oggetto (e poi donato al figlio del Capponi), così come successiva era stata l'unificazione funzionale del piano terra dei manufatti A) e B), con creazione - ancora abusiva - di due unità abitative, irregolarmente cedute a terzi in comodato.

Un insieme di condotte illecite riferibili al ricorrente, dunque, posteriori all'edificazione per la quale è sentenza e, come tali, insuscettibili di costituire ostacolo o pregiudizio all'attuazione del ripristino dello stato dei luoghi, come correttamente confermato dalla Corte di appello. E senza che, in termini contrari, si possa qui accogliere la tesi difensiva in ragione della quale l'ingiunto sarebbe tenuto *puramente e semplicemente* a demolire, senza dover eseguire ulteriori interventi (specie se onerosi), atteso che - qualora possibile sotto il profilo tecnico, come nel caso in esame - la demolizione stessa è doverosa e deve esser attuata - ovviamente a spese dell'intimato - con l'adozione di tutte le misure necessarie al ripristino del bene violato, eventualmente anche nell'ottica della salvaguardia di altri beni coinvolti.



Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente